

**R.G. 18-1/2022 - PIANO DEL CONSUMATORE: MESSERI
OCC: RAG. GIUSEPPE APRILE**



**TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE IV CIVILE E PROCEDURE CONCORSUALI**

Il Giudice delegato

sciogliendo la riserva che precede e letti i chiarimenti dell'OCC,

visto il ricorso depositato in data 14/6/2022 per l'ammissione alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento volto a ottenere la omologazione del piano del consumatore *ex art. 7, comma 1-bis L. 3/2012* presentato da **MESSERI Pietro**, rappresentata e difesa dall'avv. Ettore Volpe;

esaminata la documentazione prodotta, nonché la relazione particolareggiata del Professionista nominato dal Presidente di questa Sezione con funzioni di OCC, Rag. Giuseppe Aprile;

viste le integrazioni depositate dalla ricorrente e dall'OCC e le definitive modifiche al piano del consumatore depositate in data 28-29/3/2023 e 14/4/2023;

lette le memorie di contestazione recanti osservazioni al piano dal creditore IBL da ultimo depositate in data 12/4/2023;

rilevato che al piano risulta allegata la documentazione prevista dall'art. 9 comma 2 della L. 3/2012, nonché la relazione redatta dall'OCC contenente le indicazioni e i giudizi di cui all'art. 9, comma 3-bis, L. cit., la verifica della veridicità dei dati contenuti nella proposta, nei documenti allegati e l'attestazione positiva sulla fattibilità del piano ai sensi del successivo art. 15, comma 6;

richiamato, quanto alla sussistenza dei requisiti previsti dagli artt. 7, 8 e 9 L. cit. e l'assenza di atti in frode ai creditori, il decreto di fissazione dell'udienza *ex art. 12 bis*;

constatata la ritualità delle comunicazioni ai creditori effettuate dal professionista a norma dell'art. 12-bis, comma 1, L. cit.;

rilevato che l'odierno ricorrente vanta una esposizione debitoria verso Banche, Finanziarie e Agenzia delle Entrate pari a euro 48.866,81, importo che risulta dalla relazione particolareggiata redatta dall'OCC da ultimo modificata (28-29/3/2023);

rilevato che l'esposizione debitoria emerge dalla documentazione fornita dalla debitrice e presente agli atti, precisandosi che dal predetto importo è escluso il debito derivante dal contratto di mutuo ipotecario stipulato con Intesa San Paolo s.p.a. in data 30/9/2009 come si avrà modo di precisare *infra*;

considerato che, dalla suddetta documentazione, risulta che il debitore è impiegato alle dipendenze di [REDACTED] sin dal mese di aprile 2003 e percepisce oggi una retribuzione media mensile, al netto della tredicesima mensilità, di euro circa [REDACTED] come rilevabile dalla Certificazione Unica 2021;

considerato che le spese di sussistenza e sostentamento del nucleo familiare - tenuto conto dell'ammontare delle spese di mantenimento e straordinarie conseguenti alla separazione dall'ex coniuge (ricorso separazione consensuale [REDACTED] pari ad euro [REDACTED] - a carico dell'istante sono dunque ragionevolmente quantificabili in complessivi euro [REDACTED] cfr. p. 10 ricorso introduttivo e Relazione OCC);

rilevato che al detto importo deve aggiungersi quello corrisposto a titolo di rata del mutuo ipotecario stipulato con Intesa San Paolo s.p.a. nel 30.09.2009 di pari a euro [REDACTED] relativo all'immobile allora adibito ad abitazione familiare in via [REDACTED]

precisato sin da ora che, sulla base della proposta, il detto rapporto di mutuo resterà escluso dal piano del consumatore omologato in questa sede, sulla base di quanto disposto dall'art. 8 comma 1-ter l. 3/2012, secondo cui, la proposta di piano del consumatore e la proposta di accordo formulata dal consumatore possono prevedere anche il rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo garantito da ipoteca iscritta sull'abitazione principale del debitore se lo stesso, alla data del deposito della proposta, ha adempiuto le proprie obbligazioni o se il giudice lo autorizza al pagamento del debito per capitale ed interessi scaduto a tale data;

considerato che, anche in ragione di quanto contestato dal creditore IBL, lo stato di indebitamento, è palesato dalla documentata sproporzione tra le risorse economiche delle quali il ricorrente dispone per i bisogni primari, propri e familiari, da un lato, e le rate delle obbligazioni finanziarie contratte, dall'altro;

ritenuto in particolare che il rapporto rata/reddito indicativo dello stato di sovraindebitamento in cui versa il nucleo familiare è attestato su una percentuale pari al 85,10%, come osservato in sede di ricorso introduttivo e relazione particolareggiata allegata e che, pertanto, il ricorrente risulta allo stato un consumatore in stato di sovraindebitamento;



considerato che in ordine alle condizioni di ammissibilità deve osservarsi quanto segue;

considerato che, ai sensi del novellato art. 7, comma 2, lett. d *ter*), L. cit., la proposta non è ammissibile quando il consumatore *"ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, mala fede o frode"*;

considerato, sul punto, che l'accesso al piano del consumatore, quale procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, è sottoposto per la rilevanza dell'effetto esdebitatorio che produce (e in assenza di alcuna interlocuzione preventiva con il ceto creditorio, i cui interessi sono senz'altro sacrificati, salva la contestazione della convenienza del piano *ex art. 12 bis* comma 4 L. n. 3/2012), ad un severo sindacato in ordine al comportamento tenuto dal debitore;

rilevato che il giudice, nel compiere detto accertamento - eventualmente, dietro sollecitazione di un soggetto interessato, quale è ogni creditore - deve rigorosamente valutare le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente le proprie obbligazioni, nonché le ragioni dell'incapacità del medesimo di adempiere alle obbligazioni assunte, potendo accordare l'accesso alla misura soltanto per il soggetto che, confidando sull'entità disponibile di reddito e patrimonio, abbia ritenuto, secondo un criterio di ragionevolezza ed al momento in cui ha assunto le singole obbligazioni, di poterle adempiere alle rispettive scadenze, e non abbia fatto colposamente ricorso al credito di terzi in modo non proporzionato alle proprie capacità reddituali e patrimoniali;

considerato, quindi, che, affinché la situazione di sovraindebitamento possa ritenersi non addebitabile con colpa grave al consumatore, è necessario che la stessa trovi la sua genesi in eventi non prevedibili (o, quanto meno, difficilmente prevedibili) *ex ante*, e, cioè, in situazioni inaspettate e non ragionevolmente preventivabili dal consumatore stesso, con l'uso della media diligenza, al momento dell'assunzione delle proprie obbligazioni;

considerato sul punto che le eccezioni di IBL sono infondate anche tenuto conto che, quanto alla prova delle spese di mantenimento e di sostentamento, l'istante ha allegato e adeguatamente documentato i relativi esborsi, dovendosi, in ogni caso, considerare che il legislatore prevede che la relazione dell'OCC fornisca solo una elencazione delle spese correnti (art. 9 comma II legge cit.);

rilevato che, dalla ricostruzione effettuata dall'OCC e dalla documentazione integrativa depositata, i finanziamenti sono stati contratti dal debitore decorrere dal 2016;



considerato che, il ricorso al credito, nel tempo, ha determinato l'attuale condizione di sovraindebitamento che trae origine da molteplici cause imprevedibili riscontrabili dalla documentazione in atti: *i)* la separazione consensuale dall'ex [REDACTED] intervenuta nel [REDACTED] (ricorso introduttivo); *ii)* la considerevole contrazione del reddito complessivo mensile a disposizione del nucleo familiare a seguito del venire meno del contributo della ex coniuge; *iii)* l'esborso delle spese essenziali per il proprio mantenimento e per quello dei due figli minori derivante dalle condizioni della separazione convenute; *iv)* la ulteriore documentata diminuzione del proprio reddito durante il periodo di pandemia a seguito della contrazione dell'attività d'impresa di [REDACTED] per la straordinaria riduzione o soppressione delle tratte ordinarie; ritenuto pertanto che rispetto ai detti fattori causali deve affermarsi l'assoluta incolpevolezza, anche lieve, del debitore specie ove si consideri che alcuna spesa superflua o velleitaria è stata dallo stesso sostenuta e che, attualmente, il ricorrente vive con la madre e la sorella in una casa di proprietà;

rilevato che la proposta di piano, da ultimo modificata, per il risanamento della propria situazione di indebitamento prevede un pagamento complessivo di euro 25.804,47 a fronte del debito originario pari ad euro 48.866,81 con un considerevole accrescimento, in conseguenza della predetta modifica del piano, in favore dei creditori in chirografo della percentuale di soddisfazione rispetto alla precedente formulata dell'11,33%, passando al 49,33%;

considerato che la proposta è dunque articolata nel modo che segue:

i compensi spettanti al Gestore della Crisi da sovraindebitamento nominato dall'OCC - COMMERCIALISTI PALERMO, sono quantificati in euro 3.358,08 (compresi oneri di legge) da cui detrarre gli acconti già corrisposti pari ad euro 200,00; pertanto il pagamento di complessivi euro 3.158,08 sarà effettuato in n 12 rate di cui 11 da euro 279,08 ed una la n.12 da euro 88,20. In corrispondenza della rata n.12 si provvederà inoltre al pagamento integrale del debito nei confronti dell'Assessorato all' Economia della regione Sicilia per complessivi euro 211,86. Pertanto, la rata n.12 sarà di complessivi euro 300,06. - dalla rata n. 13, seguiranno 70 rate da euro 329,08 (secondo gli importi indicati in tabella) per un totale di euro 23.065,69 cui andranno aggiunte 8 rate in coda per complessivi 78 pagamenti in favore di Intesa San Paolo per ciascuna delle posizioni ad accoglimento delle osservazioni rese sulla precisazione del credito vantato. In tal modo la proposta prevede a fronte di un debito iniziale pari ad euro 48.866,81 il pagamento in favore dei creditori di euro 25.804,47 cui corrisponde una percentuale media di soddisfazione del

52,81%. In particolare, il piano di ammortamento della proposta come da tabella sottostante prevede:

1. Il pagamento del 49,334% del debito nei confronti di Intesa Sanpaolo S.p.A relativo al prestito personale n. [REDACTED] pari ad euro 8.914,05, da pagarsi in 78 rate di cui le prime 70 dalla rata n. 13 compresa di euro di euro 110,19 e 8 rate dalla rata n. 82 compresa di euro 150,08.

2. Il pagamento del 49,334% del debito nei confronti di - Intesa Sanpaolo S.p.A relativo all'apertura di credito, pari ad euro 2.182,29, pagarsi in 78 rate di cui le prime 70 dalla rata n. 13 compresa di euro di euro 19,67 e 8 rate dalla rata n. 82 compresa di euro 100,64.

3. Il pagamento del 49,334% del debito nei confronti di - Intesa Sanpaolo S.p.A. relativo all'apertura di credito cointestata con la madre, pari ad euro 551,15, pagarsi in 8 rate dalla rata n. 82 compresa di euro 68,89.

4. Il pagamento del 49,334% del debito nei confronti di Findomestic Banca relativo alla carta di credito revolving n. [REDACTED] pari ad euro 929,28, da pagarsi in 70 rate dalla rata n. 13 di euro 13,28.

5. Il pagamento del 49,334% del debito nei confronti di IBL Banca relativo alla cessione del quinto dello stipendio, pari ad euro 6.662,39, da pagarsi in 70 rate dalla rata n. 13 di euro 95,18.

6. Il pagamento del 49,334% del debito nei confronti di IBL Banca relativo alla delegazione del quinto dello stipendio, pari ad euro 3.216,77, da pagarsi in 70 rate dalla rata n. 13 di euro 45,95.

7. Il pagamento integrale del debito nei confronti di AdE Riscossione, pari ad euro 1.063,56 da pagarsi in 70 rate dalla rata n. 13 di euro 15,19.

8. Il pagamento integrale del debito nei confronti del comune di Palermo Settore Tributi, pari ad euro 2.072,12 da pagarsi in 70 rate dalla rata n. 13 di euro 29,62 (cfr. relazione OCC da ultima modifica del piano del 28-29/3/2023);

rilevato che quanto alla durata complessiva del piano, prevista in circa otto anni, appare ragionevole in coerenza con la L. n. 3 del 2012 che non individua un limite legale alla durata del piano e con la pronuncia della giurisprudenza di legittimità secondo la quale "*non può aprioristicamente escludersi che gli interessi del creditore risultino meglio tutelati con un piano del consumatore, che pur preveda una dilazione di significativa durata (anche superiore ai 5-7 anni), piuttosto che per mezzo della vendita forzata dei beni del patrimonio del debitore*" (Cass. civ., ord. n. 27544/2019);

considerato che il piano così strutturato è idoneo a garantire il regolare pagamento dei ratei previsti mantenendo al contempo una conduzione di vita dignitosa del debitore e del nucleo

familiare consentendo allo stesso di poter fruttuosamente uscire dalla condizione di sovraindebitamento;

rilevato pertanto che anche in ragione di tale circostanza la presente procedura appare una soluzione idonea a risolvere lo stato di sovraindebitamento;

rilevato che dalla relazione particolareggiata ex art. 9 comma 3 bis L. cit. redatta dall'OCC è emersa la fattibilità e sostenibilità del piano formulato dall'odierno ricorrente;

rilevato che le contestazioni mosse da IBL in merito alla mancata inclusione della tredicesima e quattordicesima mensilità sono infondate dovendosi sul punto deve condividere quanto affermato dall'OCC in seno alle note di chiarimento del 15/12/2022 anche con riguardo allo specifico ammontare del credito:

“Innanzitutto, preme evidenziare che gli importi dei redditi, indicati in tabella, sono stati calcolati tenendo conto sia della tredicesima che della quattordicesima mensilità.

Nello sviluppo del piano si è preso a riferimento solo l'importo della tredicesima al fine di garantire al debitore di far fronte ad eventuali imprevisti durante l'esecuzione del piano, che in assenza di risorse economiche potrebbe inficiare la regolare prosecuzione dello stesso. Pare opportuno sottolineare che parte creditrice nel rideterminare l'importo di reddito mensile di [REDACTED] ha erroneamente effettuato il calcolo considerando la tredicesima e la quattordicesima al pari di due mensilità piene, senza prendere in considerazione il fatto che nella quattordicesima mensilità non sono ricompresi eventuali straordinari e che la tredicesima è depauperata dal conguaglio di imposte di fine anno.

Ed invero, inserendo nel calcolo del reddito mensile sia la tredicesima che la quattordicesima l'importo si ottiene un reddito mensile pari ad [REDACTED] con un discostamento di appena € 70 dal dato indicato in proposta. A ciò si aggiunga che l'importo del reddito tiene conto del fatto che a far data dall'anno 2016 il reddito medio mensile annuo ha subito rilevanti riduzioni.”

ritenuto, inoltre, che è del pari infondata l'ulteriore contestazione mossa dal IBL circa il rango e il trattamento del credito derivante da cessione del quinto;

considerato infatti che il debito relativo alla cessione del quinto nei confronti del datore di lavoro, esso può essere appreso alla procedura;

richiamato, sul punto, l'orientamento espresso dalla giurisprudenza di merito e condiviso dal Tribunale di Palermo e richiamato da questo Giudice anche in altri precedenti (decreto 9/3/2021 r.g. 1/2021), secondo cui il credito ceduto dal lavoratore/pensionato alla finanziaria è un credito futuro, che sorge, relativamente ai ratei di stipendio/pensione, soltanto nel momento in cui egli matura il diritto a percepire la rata mensile, con la conseguenza che il debitore può liberamente disporre e può, al pari degli altri crediti, inserirlo nel piano (sulla specifica

questione dello stipendio e del TRF (Tribunale di Napoli Nord, in composizione collegiale, decreto 16/5/2018, Pres. Caria, Est. De Vivo);

ritenuto che tale impostazione appare coerente con i principi affermati dalla Corte di Cassazione in tema di cessione di credito futuro, contratto consensuale che si perfeziona per effetto del solo consenso dei contraenti, cedente e cessionario, nel quale, tuttavia, il trasferimento del credito si verifica soltanto nel momento in cui il credito stesso viene ad esistenza, in quanto, prima di tale momento, il contratto, ancorché perfetto, produce effetti soltanto obbligatori (così Cass. n. 17590/2005, n. 551/2012);

osservato, inoltre, ad ulteriore sostegno della interpretazione alla quale si aderisce, che la legge n. 3/2012 detta soltanto tre limitazioni alla destinazione di tutto il patrimonio al soddisfacimento dei creditori concorsuali, onde assicurare il soddisfacimento prioritario: dei crediti impignorabili, dei crediti per IVA e ritenute, e dei crediti privilegiati nei limiti del valore dei beni destinati a soddisfarli; per converso, i crediti derivanti dalla cessione del quinto dello stipendio non sono ricompresi nelle deroghe espressamente contemplate dalla normativa in esame e, pertanto, non sussiste alcuna preclusione a che gli stessi siano trattati alla stregua di tutti gli altri ai quali il debitore riserva il proprio patrimonio, in conformità alla natura concorsuale della procedura di sovraindebitamento, quale si desume dalla previsione dell'art. 6 L. cit.;

considerato, pertanto, che alla luce di quanto sopra esposto, i crediti oggetto della cessione del quinto in favore del datore di lavoro devono essere appresi alla procedura, al netto delle rate già pagate e con collocazione chirografaria quale è quella del credito derivante dal rapporto di finanziamento in questione, dovendosi guardare alla natura del credito e non anche alle successive vicende circolatorie che non ne possono mutare la natura;

considerato che non è altresì accoglibile la pretesa del creditore IBL di ascrivere il proprio credito al rango privilegiato da soddisfarsi integralmente per essere lo stesso vincolato alle somme accantonate dal Cliente a titolo di TFR;

considerato, che (secondo l'orientamento già espresso da questo Tribunale - dec. n. 12/12/2022 e su principi analoghi, dec. 11/9/2020 - e da giurisprudenza di merito - dec. n. 20/7/2020 Trib. Roma) il finanziamento erogato dal creditore al sig. Messeri a natura chirografaria e che le modalità concordate *inter partes* per il relativo rimborso (cessione *pro solvendo* del quinto della retribuzione mensile, con espresso vincolo del TFR in caso di cessazione del rapporto di lavoro) non mutano la natura e la collocazione del credito restitutorio azionato dalla finanziaria, collocazione che, rispetto al debitore cedente (Messeri),

resta chirografaria (potendo il credito del cessionario giovare del chiesto privilegio ex art. 2751 bis n. 1 c.c. soltanto sul patrimonio mobiliare del datore di lavoro/debitore ceduto);

considerato, in particolare, che il credito derivante dalla cessione del quinto dello stipendio - pur se vincolato dal TFR in caso di cessazione del rapporto di lavoro - ha natura chirografaria in quanto il lavoratore non trasferisce al cessionario la titolarità del proprio credito privilegiato vantato nei confronti del datore di lavoro e derivante dal rapporto di lavoro medesimo, bensì conferisce al cessionario la legittimazione alla riscossione della propria retribuzione per effetto del diverso rapporto obbligatorio, il contratto di finanziamento, fonte di un credito di natura pacificamente chirografaria;

ritenuto che tale conclusione è infatti coerente con la possibilità, accordata appunto in sede di apertura della procedura come sopra detto, di falciare il credito da cessione del quinto della società finanziaria al pari e in concorso con tutti gli altri crediti chirografari;

rilevato, quanto al merito creditizio, che la valutazione dell'assenza di colpa grave in capo al debitore prescinde dalle eventuali valutazioni in ordine al comportamento dei creditori ai fini dell'erogazione degli importi finanziati, atteso che [...] *i requisiti della meritevolezza e del merito creditizio operano su piani distinti e separati. In particolare, mentre la meritevolezza ("ridimensionata" a seguito della novella alle sole ipotesi di colpa grave, malafede o frode) attiene alla condotta del debitore ed è un presupposto di ammissibilità della procedura, al contrario, il merito creditizio attiene al comportamento del creditore ed incide sulla possibilità per quest'ultimo di sollevare eventuali contestazioni e/o dei reclami avverso l'omologa. In altre parole, dalla violazione delle regole del merito creditizio non discende alcuna ricaduta in punto di meritevolezza del debitore ma solo delle preclusioni per il creditore che intenda opporsi all'omologa. Dunque, il comportamento del finanziatore che in violazione delle disposizioni tecniche e giuridiche sulla concessione del credito abbia concesso prestiti senza compiere le indagini di cui all'art. 124 bis TUB non costituisce un'esimente per il debitore, la cui condotta deve pur sempre essere deliberata dal giudice sotto il profilo della meritevolezza (Trib. Catania, 5 marzo 2021, Trib. Reggio Calabria, IV Sez. Civ., 11 giugno 2021, decr. in proc. di reclamo ex art. 10, ult. co., L. 3/2012; nello stesso senso, cfr. Trib. Bari, I Sez. Civ., 11 giugno 2021);*

ritenuto pertanto che, anche laddove, non sia attribuibile ad IBL una condotta violativa delle regole di cui all'art. 124 bis TUB, afferenti una valutazione del cosiddetto merito creditizio - essendo peraltro da escludere in questa sede in ragione della documentazione depositata dal creditore (cfr. doc. n. 14 allegato alla memoria di costituzione) - tale circostanza non incide e prescinde, come detto, dall'accertamento che ha escluso la colpa grave del ricorrente,

trattandosi di aspetti diversi della medesima vicenda che attengono a condotte autonomamente valutabili cui conseguono altrettante autonome conseguenze giuridiche;

rilevato che non è stata mossa alcuna contestazione da parte di Findomestic alla proposta formulata dal debitore ammontare dei crediti, nonostante la sua costituzione e che, come detto, le osservazioni della Intesa San Paolo s.p.a. sono state integralmente recepite dall'OCC nella proposta di piano da ultimo modificata;

ritenuto, in conclusione, che la proposta di piano come indicata in data 28-29/3/2023 in seno alla relazione dell'OCC può essere omologata e va demandata al professionista nominato, rag. Giuseppe Aprile, la soluzione di eventuali difficoltà che dovessero insorgere nell'esecuzione del piano e la vigilanza sull'esatto adempimento dello stesso;

P.Q.M.

visto l'art. 12-bis L. 3/2012;

OMOLOGA

il piano del consumatore proposto da MESSERI Pietro, [REDACTED] nato a [REDACTED] ed ivi residente in via [REDACTED], rappresentato e difeso dall'Avv. Ettore Volpe;

DISPONE

che il professionista nominato con funzioni di OCC, rag. GIUSEPPE APRILE, risolva le eventuali difficoltà che dovessero insorgere nell'esecuzione del piano e vigili sull'esatto adempimento dello stesso, comunicando ai creditori ogni eventuale irregolarità;

DISPONE

che il professionista:

- a) documenti i pagamenti effettuati entro il 31 dicembre di ogni anno;
- b) rendiconti eventuali spese sostenute per la procedura (che verranno rimborsate ad avvenuta esecuzione del piano);
- c) comunichi la completa esecuzione del piano al giudice delegato;

DISPONE

l'immediata pubblicazione del presente decreto, a cura del professionista, sul sito www.tribunale.palermo.it e la comunicazione alla Banca d'Italia;

INIBISCE

a MESSERI PIETRO la sottoscrizione di strumenti creditizi e finanziari di pagamento (carte di credito e/o debito) e l'accesso al mercato del credito in ogni sua forma, con obbligo di non accedere al mercato del credito al consumo sino alla completa esecuzione del piano;

PONE

le spese del procedimento a carico del soggetto proponente;

MANDA

alla Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento ai ricorrenti e al professionista nominato con funzioni di OCC, rag. GIUSEPPE APRILE, nonché alla parte costituita.

Palermo, 31/5/2023

IL GIUDICE DELEGATO

Alessia Giampietro

Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice Alessia Giampietro, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.